

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Regolamento didattico del Corso di Laurea
in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili

Allegato 4 - Regolamento della Prova Finale

Regolamento della Prova Finale emanato ai sensi del DR 1810/2018 del 29.08.2018

**REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE PER IL CORSO DI LAUREA
IN INGEGNERIA DELL'ENERGIA E DELLE FONTI RINNOVABILI**

(Approvato nella Seduta del CCS del 26.11.2018)

***Classe di appartenenza: Classe L9 delle Lauree in Ingegneria
Industriale Sede didattica: Dipartimento di Ingegneria,
Università degli Studi di Palermo***

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina le attività e gli aspetti organizzativi della Prova Finale della Laurea in "Ingegneria dell'Energia" e della Laurea in "Ingegneria dell'Energia e delle fonti rinnovabili" in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dal Regolamento Didattico di Ateneo (D.R. n. 341 del 05.02.2019), e in particolare ai sensi della Delibera n. 10 del 17.04.2018 emanata dal Senato Accademico avente per oggetto "Determinazioni sulla nuova prova finale dei corsi di laurea (L) non abilitanti: Integrazione alla delibera S.A. n. 15 del 16.09.2015".

ARTICOLO 2

Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

- 2.1 Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.
- 2.2 La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente circa la conoscenza e capacità di comprensione, la capacità di applicare conoscenza e comprensione, l'autonomia di giudizio, le abilità comunicative e la capacità d'apprendimento relative alle competenze di base e caratterizzanti il Corso di Laurea e nella loro integrazione.
- 2.3 La prova finale consiste in una prova orale secondo le modalità definite nel successivo Art. 5, e congruentemente agli obiettivi formativi del Corso di Studio.
- 2.4 Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Studio definisce il calendario delle prove finali all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario didattico di Ateneo, e stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:
- Estiva (giugno/luglio);
 - Autunnale (settembre/ottobre);
 - Straordinaria (febbraio/marzo).
- 2.5 Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, con l'eccezione dei CFU assegnati dal CdS alla Prova Finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

ARTICOLO 3

Modalità di accesso alla prova finale

- 3.1 Per la partecipazione alla Prova Finale lo studente deve presentare apposita domanda, con indicazione dell'argomento scelto, attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto d'ufficio alla prova finale.
- 3.2 Per ogni appello l'assegnazione di ciascun argomento potrà essere assegnato ad un numero limitato di studenti.
- 3.3 Lo studente deve contestualmente trasmettere copia della domanda alla Segreteria Didattica del CdS e al Docente Tutor di cui all'Art. 5.

ARTICOLO 4

Commissione Prova Finale

- 4.1 La Commissione Esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di Studio interessato, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del Consiglio di Corso di Studio. I Docenti tutor possono essere invitati ad assistere alle sessioni d'esame.
- 4.2 Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.
- 4.3 Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di Prova Finale sia particolarmente elevato o per altre impellenti necessità, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello, suddividendo tra le stesse i candidati.

ARTICOLO 5

Caratteristiche della Prova Finale

- 5.1 La Prova Finale consiste in un esame orale, con l'eventuale supporto di mezzi audiovisivi o altri ausili.
- 5.2 Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi e pubblicata almeno a inizio A.A. sul sito web del Corso stesso.
- 5.3 La scelta dell'argomento da parte dello studente sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste dall'Art. 3.
- 5.4 La lista di argomenti è formulata sulla base di tematiche proposte dai Docenti del CdS, i quali assumono anche la funzione di Docente Tutor nei confronti dello studente.
- 5.5 Il Docente tutor ha la funzione di indirizzare lo studente nello sviluppo della propria preparazione per sostenere il colloquio, ad es. fornendo una bibliografia, etc.
- 5.6 La lista di argomenti può essere rivista ed aggiornata nel corso dell'A.A.
- 5.7 Il voto della Prova Finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto.
- 5.8 In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ripetere la Prova in un successivo appello per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo, assolvendo i conseguenti oneri amministrativi.

ARTICOLO 6

Conferimento del Titolo

- 6.1 Completate da parte delle Segreterie Studenti le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico.
- 6.2 La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea.
- 6.3 Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

ARTICOLO 7

Determinazione del voto di laurea

- 7.1 Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato dalle Segreterie Studenti nel modo seguente:
 - 7.1.1 Si determina la media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale) ponderata in base ai CFU assegnati a ogni insegnamento: M_{30} .
 - a) Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".
 - b) Nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti fino ad un massimo di 18 CFU.
 - 7.1.2 La media ponderata dei voti in trentesimi, M_{30} , viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici): M_{110} .
 - 7.1.3 Alla media espressa in centodecimi verranno aggiunti i seguenti bonus:
 - a) Un punteggio massimo di tre punti (3 punti) in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode: B_{lodi} .

- b) Un ulteriore punto (1 punto) al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente o dal CdS, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente o dal CdS: B_{estero} .
- c) Due ulteriori punti (2 punti) al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso): B_{legale} .
- d) Un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi, $B_{profitto}$, così attribuito:
- $B_{profitto} = 6$ punti se $M_{30} \geq 28$;
 - $B_{profitto} = 5$ punti se $27 \leq M_{30} < 28$;
 - $B_{profitto} = 4$ punti se $26 \leq M_{30} < 27$;
 - $B_{profitto} = 3$ punti se $24 \leq M_{30} < 26$;
 - $B_{profitto} = 2$ punti se $22 \leq M_{30} < 24$;
 - $B_{profitto} = 0$ punti se $M_{30} < 22$.
- 7.1.4 Il voto finale, V_{finale} , risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino per eccesso o per difetto (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).
 $V_{finale} = M_{110} + B_{lodi} + B_{estero} + B_{legale} + B_{profitto}$
- 7.1.5 Potrà essere concessa la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi, $N_{min,lodi}$, pari a:
- $V_{finale} = 110$ e $N_{min,lodi} = 3$
 - $V_{finale} = 111$ e $N_{min,lodi} = 2$
 - $V_{finale} = 112$ e $N_{min,lodi} = 1$
 - $V_{finale} = 113$ e $N_{min,lodi} = 0$

ARTICOLO 8

Norme transitorie e finali

- 8.1 Le presenti modalità di prova finale entrano in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli iscritti al primo anno a partire dall' A.A. 2016/2017.
- 8.2 Per gli studenti iscritti al primo anno in Anni Accademici anteriori all'A.A. 2016/2017, resta in vigore il "Regolamento della Prova Finale per il Corso di Laurea in Ingegneria dell'Energia" approvato nella Seduta del CCS del 12.02.2013, fino ad esaurimento delle coorti in oggetto.
- 8.3 Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Corso di Laurea.